



PUBBLICA ASSISTENZA MONTAGNOLA SENESE ODV
P.zza degli Alunni, 5 - S. Rocco a Pilli

REGOLAMENTO GENERALE

Approvato dall'Assemblea Ordinaria dei Soci in data 30/06/2021

INDICE ARTICOLI

- Art. 1 - Regolamento Generale
- Art. 2 - Emblema Associativo
 - Art. 2.1 - Descrizioni
 - Art. 2.2 - Utilizzo
- Art. 3 - Bandiera e/o stendardo associativo
- Art. 4 - Fini statutarie e loro perseguimento
- Art. 5 - Settori di attività dell'Associazione
- Art. 6 - Soci, Soci Volontari, Soci Onorari
 - Art. 6.1 - Soci
 - Art. 6.2 - Soci Volontari
 - Art. 6.3 - Soci Onorari
 - Art. 6.4 - Riconoscimento ai Soci Volontari
 - Art. 6.5 - Requisiti per essere ammessi alla nomina di Socio Onorario
- Art. 7 - Tessera e quota associativa
- Art. 8 - Revoca di qualifica di Volontario
- Art. 9 - Collegio dei Probiviri
- Art. 10 - Deleghe
- Art. 11 - Richiesta convocazione Assemblee
- Art. 12 - Richiesta informazioni
- Art. 13 - Candidatura agli Organi Associativi
- Art. 14 - Procedura per le elezioni degli Organi Associativi e dei Rappresentati di Sezione
- Art. 15 - Procedura per lo scrutinio delle schede e per la proclamazione degli eletti
- Art. 16 - Procedura per scrutinio segreto
- Art. 17 - Consiglio Direttivo
- Art. 18 - Cariche
- Art. 19 - Mansioni
- Art. 20 - Regolamenti Interni
- Art. 21 - Materiali Multimediali
- Art. 22 - Divisa e Vestiario
- Art. 23 - Assemblea Ordinaria (Convocazione e Svolgimento)
- Art. 24 - Assemblea Straordinaria Elettiva (Convocazione e Svolgimento)
- Art. 25 - Elezione Collegio dei Probiviri
- Art. 26 - Numero componenti del Consiglio Direttivo
- Art. 27 - Consiglio di Sezione
- Art. 28 - Dimissione del Consigliere di Consiglio Direttivo e di Sezione

Art. 1 - Regolamento Generale

Il presente regolamento è parte integrante dello Statuto, così come previsto dallo stesso al Titolo VIII - Disposizioni Finali Art. 27, e può essere modificato, su proposta del Consiglio Direttivo, solo dall'Assemblea dei Soci.

Art. 2 - Emblema Associativo

2.1 - Descrizione

L'emblema associativo è costituito sulla sinistra da due mani che si tendono all'interno di un cuore, sulla destra dalla croce A.N.P.A.S., in basso al centro dal nome dell'Associazione, il tutto contornato da uno scudetto a forma di cuore bordato tricolore.

2.2 - Utilizzo

L'uso dell'emblema associativo in manifesti, pubblicazioni e similari, deve essere autorizzato dal Consiglio Direttivo. La richiesta di utilizzo deve pervenire in maniera scritta al Consiglio Direttivo, che valuterà la possibilità dell'uso dell'emblema stesso. La richiesta dovrà essere più dettagliata possibile, specificando le finalità di uso dell'emblema e, dove possibile, deve essere portato alla visione del Consiglio Direttivo una bozza della pubblicazione che si intende eseguire.

La stessa metodologia si applica anche nel caso in cui la richiesta pervenga da persone e/o enti esterni all'Associazione stessa.

Art. 3 - Bandiera e/o stendardo associativo

L'Associazione può dotarsi di una bandiera e/o di uno stendardo. L'uso dello stendardo e/o bandiera può avvenire durante manifestazioni pubbliche o private, solo su esplicita autorizzazione del Consiglio Direttivo. La bandiera e/o lo stendardo associativo, in occasione di manifestazioni pubbliche o private, dovrà essere accompagnato da almeno due associati in divisa di ordinanza e da almeno un componente degli organi associativi.

Art. 4 - Fini statutarie e loro perseguimento

L'Associazione, allo scopo di raggiungere i propri fini statutarie, organizza la propria attività sulle basi di piani di lavoro predisposti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea dei Soci, sviluppa le proprie azioni con il mondo del volontariato per lo scambio di reciproche esperienze e per trovare temi di comune impegno; può aderire a Consorzi, pubblici e privati, intrattenere rapporti con Cooperative, in particolare quelle denominate "sociali", costituire Società di servizio, purché tali decisioni non intacchino i principi statutarie.

L'Associazione inoltre, potrà avvalersi di consulenze temporanee e permanenti, affidare incarichi professionali per il raggiungimento dei fini statutarie, in tal caso spetterà al Consiglio Direttivo la decisione in merito a queste scelte che dovranno, comunque, sostanziarsi in convezioni o accordi scritti con tecnici con i professionisti incaricati.

Art. 5 - Settori di attività dell'Associazione

L'Associazione per garantire un servizio efficiente si divide in diversi settori di attività, che operano in perfetta sinergia tra essi, di seguito descritti:

- A) Settore Trasporto Ordinario e Sociale
- B) Settore Trasporto di Emergenza/Urgenza
- C) Settore Protezione Civile
- D) Settore Amministrativo - Contabile
- E) Settore Formativo
- F) Settore Socio-Culturale

Ogni settore, ai fini di regolamentare e svolgere correttamente il proprio lavoro, potrà dotarsi di un regolamento interno, approvato e validato dal Consiglio Direttivo secondo le modalità descritte nel Art. 19 del presente Regolamento.

Art. 6 - Soci, Soci Volontari, Soci Onorari

Art. 6.1 - Soci

L'ammissione dei Soci spetta al Consiglio Direttivo. L'aspirante socio deve rivolgere domanda scritta al Presidente dell'associazione per sé e per eventuali minorenni di cui ha la patria potestà ed entro 30 giorni dalla presentazione il Consiglio Direttivo dovrà esprimere il proprio parere che, se negativo, deve essere motivato; trascorso detto termine la domanda si intende tacitamente accolta. Il nominativo del Socio e dei familiari che lui rappresenta verranno iscritti nel Libro dei Soci dopo 90 giorni a partire dalla data della richiesta di ammissione.

Il Socio cancellato dall'elenco degli Associati, per motivi non inerenti a sanzioni disciplinari, potrà ripresentare domanda di ammissione al Presidente dell'Associazione e verrà considerato come nuovo Socio.

Art. 6.2 - Soci Volontari

Il Socio che intende impegnarsi come Volontario nelle attività dell'associazione dovrà effettuare un colloquio preliminare specificando il settore di attività di interesse del futuro volontario con il Presidente o suo delegato dopodiché il richiedente verrà ammesso ai corsi di formazione specifici.

I Soci Volontari saranno inseriti in apposito elenco a cura del Consiglio Direttivo o di suoi delegati.

I Volontari di comune accordo con il Consiglio Direttivo, possono dotarsi di un proprio regolamento interno esclusivamente rivolto alla/e loro attività di volontariato e delle modalità operative.

Art. 6.3 - Soci Onorari

Il Socio Onorario è colui che per la frequentazione dell'Associazione, per aver contribuito economicamente o esercitato attività in favore dell'Associazione stessa, ne ha sostenuto lo scopo e la sua valorizzazione. In virtù di tali apporti ai Soci Onorari viene esentato il versamento della quota associativa annuale e il pagamento per il trasporto socio-sanitario qualora ne avessero bisogno.

La nomina dei Soci Onorari sarà fatta dal Consiglio Direttivo annualmente. Ogni Sezione, tramite i propri rappresentanti nel Consiglio Direttivo, proporrà una lista di Soci meritevoli della qualifica di Socio Onorario, in base ai requisiti di cui all'Art. 6.5 del presente regolamento.

Art. 6.4 - Riconoscimento ai Soci Volontari

Il Consiglio Direttivo riconosce ai Soci Volontari che hanno cessato per motivi di anzianità l'attività all'interno dell'Associazione la gratuità del trasporto socio-sanitario, non garantito dal Sistema Sanitario Nazionale, al momento del bisogno.

Il Consiglio Direttivo può deliberare nei riguardi dei soci volontari e dei soci onorari iniziative di forme diverse volte al riconoscimento e alla valorizzazione del loro operato.

Al Socio Volontario non più attivo per raggiunti limiti di età e/o per gravi motivi di salute, che abbia prestato la propria opera per lungo periodo ed in modo continuativo e costante, il Consiglio Direttivo può riconoscere la gratuità del trasporto socio sanitario, non garantito dal trasporto sanitario regionale, al momento del bisogno e fino ad effettiva necessità.

Art. 6.5 - Requisiti per essere ammessi alla nomina di Socio Onorario

Per la nomina dei Soci Onorari il Consiglio Direttivo si avvale dei seguenti requisiti:

- Continuità e partecipazione alla vita Associativa;
- Aver contribuito in maniera forte allo sviluppo e al miglioramento dell'Associazione, tramite il raggiungimento dei fini statutari;
- Aver prestato la propria opera di Volontario in maniera continuativa nel corso degli anni;
- Aver effettuato una cospicua donazione all'Associazione stessa.

Art. 7 - Tessera e quota associativa

Ai Soci ammessi sarà consegnata la tessera associativa che avrà valore personale annuale.

Ai Soci Volontari sarà consegnato, inoltre, un badge identificativo anch'esso con valore personale e annuale.

Spetterà al Consiglio Direttivo decidere la forma delle tessere associative, in accordo con quanto stabilito da A.N.P.A.S., e tutti i Soci dovranno prendere visione dello Statuto e del Regolamento Generale dell'Associazione.

L'importo della quota associativa annuale e i termini di pagamento vengono decisi annualmente dal Consiglio direttivo e approvati dall'Assemblea Ordinaria dei Soci.

Art. 8 - Revoca della qualifica di Volontario

I provvedimenti disciplinari a carico dei Volontari vengono disposti dal Consiglio Direttivo come previsto nello statuto al Titolo II - Associati e Volontari Art. 7.

Il Consiglio Direttivo, dopo gli opportuni accertamenti sulla condotta del Volontario, potrà, sulla base degli elementi di valutazione in suo possesso, applicare le seguenti sanzioni:

1. **Richiamo verbale:** il richiamo verbale trova applicazione esclusivamente nei riguardi di coloro che si rendono responsabili di lievi inosservanze di norme regolamentari e/o disposizioni di servizio. Il richiamo verbale non è rilevante ai fini della recidiva.
2. **Censura:** la censura scritta trova applicazione nei riguardi dei Volontari che non osservino scrupolosamente le disposizioni statutarie e i regolamenti interni; manchino di riguardo agli altri volontarie comunque non tengano, sia in pubblico che in privato, comportamenti consoni alle finalità umanitarie dell'Associazione.
3. **Sospensione:** la sospensione a tempo determinato viene applicata nei confronti dei Volontari che incorrono nelle mancanze previste al punto 2 precedente, quando queste rivestano maggiore gravità e in casi di recidiva. In tal caso il Consiglio può disporre anche la sospensione dei diritti da Socio.
4. **Revoca della qualifica di Socio/Socio Volontario:** la revoca della qualifica di Socio e/o Socio Volontario viene disposta dal Consiglio Direttivo su proposta dei Responsabili dei Rapporti con i Volontari quando le azioni dell'interessato violino quanto previsto dallo Statuto Associativo (in particolare modo al Titolo II - Associati e Volontari Art. 7.) e in particolare l'interessato risulti recidivo, pertanto già intercorso nelle sanzioni previste al punto 2 e punto 3 dell'Art. 8 del presente regolamento.

Il Socio e/o Socio Volontario che si vede revocare la qualifica potrà appellarsi al Collegio dei Probiviri, istituito secondo Statuto al Titolo II - Ordinamento ed Amministrazione Art. 17 e regolamentato all'Art. 9 del presente Regolamento Generale, per rivedere la decisione del Consiglio Direttivo sulla delibera della revoca.

Art. 9 - Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri, istituito secondo Statuto al Titolo II - Ordinamento ed Amministrazione Art. 17, delibera sui ricorsi presentati dagli Associati (Soci e/o Soci Volontari) contro i provvedimenti adottati nei loro confronti dal Consiglio Direttivo. La decisione del Collegio è inappellabile e definitiva, salvo i casi di esclusione per la quale in ultima istanza la decisione può essere rimessa dal destinatario della sanzione assunta dal Consiglio Direttivo e dal Collegio all'Assemblea degli Associati.

Il Collegio delibera le controversie tra gli Associati e gli Organi Associativi. Può inoltre deliberare su eventuali conflitti tra le Sezioni Distaccate (istituite secondo Statuto al Titolo VII - Sezioni Distaccate Art. 25) e il Consiglio Direttivo.

Le decisioni del Collegio sono assunte senza regole di procedura, ma nel rispetto del contraddittorio e comunicate per iscritto dal Presidente del Collegio agli interessati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuta ricezione.

Art. 10 - Deleghe

Ogni Socio avente diritto al voto può rappresentare per delega scritta solo un altro Socio.

La delega deve contenere il nome del delegante e l'autorizzazione al delegato per esprimere il suo voto su tutti i punti all'Ordine del Giorno come da convocazione o su uno o più punti dello stesso. Deve inoltre essere consegnata all'inizio della riunione al Presidente della stessa che la controfirmerà.

I Soci che non hanno diritto al voto non possono rappresentare alcun Socio.

La delega non può essere utilizzata per eleggere o nominare né i Soci e né i Soci Volontari, ma può essere rappresentata in Assemblea solo per votazioni palesi su delibere riguardanti argomenti quali modifiche statutarie, modifiche al regolamento, variazione sede legale, trasformazione, fusione e/o scissione dell'Associazione con conseguente devoluzione del patrimonio e infine per deliberare su argomenti di interesse generale.

Art. 11 - Richiesta convocazione Assemblea

Oltre a quanto previsto dal Titolo III - Ordinamento ed Amministrazione Art. 9 dello Statuto la richiesta di convocazione dell'Assemblea, sottoscritta da almeno 1/10 degli associati aventi diritto al voto o dal numero previsto dallo Statuto per tipologia di Assemblea e contenente gli argomenti da inserire nell'ordine del giorno, dovrà essere indirizzata al Presidente dell'Associazione e per conoscenza al Presidente dell'Organi di Controllo.

Art. 12 - Richiesta di informazioni

Gli Organi Associativi hanno l'obbligo di rispondere alle richieste di informazioni avanzate dagli Associati, purché non si riferiscano a rapporti con il personale dipendente, a segreti d'ufficio e, in via temporanea e straordinaria, a fatti e decisioni che richiedano ancora supplemento di istruttoria o siano in corso di definizione per cui la loro prematura diffusione possa pregiudicare il buon esito.

Terminata questa congiuntura l'informazione richiesta dovrà essere fornita.

Le informazioni dovranno essere date entro 30 giorni dalla richiesta o dal momento in cui queste si rendano accessibili.

In caso di mancata risposta gli associati interessati potranno rivolgersi al Collegio dei Probiviri affinché, per quanto di loro competenza, intervengano presso il Consiglio Direttivo e, nei casi di inadempienza, ne sostituiscono le funzioni di informazione.

Le richieste dovranno essere consegnate alla segreteria associativa.

Art. 13 - Candidature agli Organi Associativi

I Soci che intendano porre la propria candidatura per l'elezione a una carica sociale dovranno apporre la propria firma su di un foglio predisposto che sarà affisso presso le Sezioni almeno 10 giorni prima dell'Assemblea Ordinaria Elettiva.

Nel caso in cui le candidature presentate non coprano tutte le cariche previste dallo Statuto potranno essere accettate candidature anche nel corso dell'Assemblea.

Il Socio che intende porre la propria candidatura dovrà essere iscritto al registro soci da almeno 2 (due) anni, eccezion fatta per l'Organo di Controllo.

Non potranno in ogni modo candidarsi due o più Soci appartenenti allo stesso nucleo familiare.

Tutti i Soci che intendono candidarsi in Sezioni diverse dalla Sezione di competenza della propria residenza devono, nell'anno precedente alle elezioni, iscriversi alla Sezione scelta entro e non oltre il mese di febbraio.

Art. 14 - Procedura per le elezioni degli Organi Associativi e dei Rappresentati di Sezione

Nelle pre-assemblee di Sezione l'anno precedente a quello del rinnovo delle Cariche Sociali si provvederà alla nomina dei propri rappresentanti che faranno parte di una commissione elettorale composta da 1 (uno) rappresentante e 1 (uno) supplente per ogni Sezione Distaccata.

Detta commissione sarà proposta all'Assemblea "Ordinaria Generale" che la dovrà ratificare.

La Commissione Elettorale in perfetta armonia con il Consiglio Direttivo provvederà a organizzare le Pre Assemblee di Sezione e organizzare le operazioni di voto per i Comitati di Sezione.

Per quanto attengono "L'Organo di Controllo" e il "Collegio dei Probiviri" verranno predisposte due liste, che saranno presentate alle pre-assemblee di Sezione e successivamente proposte all'Assemblea Ordinaria chiedendone la ratifica.

Votazioni: la sera delle pre-assemblee di Sezione, dopo la nomina di due scrutatori, che affiancheranno i componenti della Commissione Elettorale, inizieranno le operazioni di voto.

Nel proseguo delle votazioni si potranno diversificare orari e luoghi per lo svolgimento delle stesse secondo le esigenze di ogni sezione che comunque dovranno essere indicate nella convocazione.

Durante l'Assemblea Elettiva sarà proposta la lista scaturita dalle nomine e dal numero dei rappresentanti spettanti per ogni sezione comunicherà ai propri rappresentanti la Commissione Elettorale.

Art. 15 - Procedura per lo scrutinio delle schede e per la proclamazione degli eletti

Al termine delle operazioni di voto presso ogni Sezione la Commissione Elettorale procederà allo scrutinio e alla proclamazione degli eletti delle singole Sezioni con affissione presso l'albo associativo.

Ogni comitato neo costituito procederà alla nomina del proprio segretario e dei componenti del Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Ogni associato potrà far parte solamente di un Organo Associativo.

In caso di riscontrate irregolarità nelle operazioni di voto, la Commissione Elettorale potrà richiedere agli organi competenti la riconvocazione dell'Assemblea Ordinaria Elettiva.

Art. 16 - votazione per scrutinio segreto

In caso di votazione per scrutinio segreto, l'Assemblea nomina tre scrutatori con il compito di fare la conta dei voti e riferire alla stessa l'esito della votazione.

Art. 17 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta al mese e a esso possono partecipare esclusivamente i membri del Consiglio stesso e, senza diritto di voto, i membri dell'Organo di Controllo e altre persone, appositamente invitate, anche se estranee all'Associazione che non possono essere presenti al momento del voto.

La convocazione, oltre che per atto scritto, può avvenire sia telefonicamente che di persona.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente in carica coadiuvato dal Segretario che ha lo scopo di redigere i verbali.

Ogni membro del Consiglio Direttivo in caso di ingiustificato assenteismo, può essere diffidato e il ripetersi dell'assenza dà la facoltà al Consiglio Direttivo di procedere alla decadenza della carica, fermo restando eventuali obblighi finanziari assunti precedentemente.

Il Consiglio, su designazione della Sezione di appartenenza del decaduto, nomina un nuovo Consigliere.

Ai membri del Consiglio è fatto severamente divieto di divulgare notizie o fatti trattati nelle medesime, tale divieto opera anche nei confronti di tutte le persone eventualmente presenti.

La bozza del verbale della riunione viene controfirmata dal Presidente e dal Segretario il quale, appena possibile, riporta il verbale sull'apposito registro firmandolo e lo fa firmare dal Presidente. Un Consigliere, in caso di impedimento, non può delegare un altro Consigliere e deve motivare la sua assenza alla riunione.

Per mancanza o per disposizioni disciplinari a carico dei collaboratori e/o dipendenti, la competenza spetta al Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente.

Art. 18 - Cariche

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri e/o se opportuno, anche fra i Soci, Volontari e non, il Segretario, il Tesoriere o Amministratore, il Cassiere o Economo e i vari coordinatori e/o responsabili delegati dei servizi istituzionali e dei vari settori associativi.

Tutti, del loro operato, rispondono esclusivamente al Presidente e, col parere favorevole di questi, anche al Consiglio Direttivo.

Art. 19 - Mansioni

Relativamente a ciascuna carica saranno disposte le mansioni da parte del Presidente il quale relazionerà in merito al Consiglio Direttivo.

Le stesse mansioni potranno essere estese a più persone e dell'operato di queste, sarà responsabile il titolare della carica.

Art. 20 - Regolamenti Interni

Il Consiglio Direttivo, in merito a garantire un corretto funzionamento e a migliorare l'attività dei vari settori associativi, ritiene importante dotare gli stessi di Regolamenti Interni.

Nel redigere questi regolamenti il Consiglio Direttivo dovrà avvalersi di commissioni, composte non solo da membri del Consiglio Direttivo stesso ma anche dai singoli volontari di settore all'uopo nominati.

Ogni commissione redigerà una bozza di regolamento e nominerà al suo interno un rappresentante che presenzierà alla prima seduta utile di Consiglio nella quale esporrà la bozza.

Il Consiglio Direttivo valuterà e delibererà sulla bozza, rendendola o definitiva e effettiva (il regolamento entrerà in vigore dal giorno dopo la seduta) oppure rimanderà la bozza alla commissione per eventuali modifiche.

Si intende che i Regolamenti non possono in alcun modo andare contro lo Statuto Associativo o il Regolamento Generale dell'Associazione.

Art. 21 - Materiali Multimediali

Il materiale multimediale (foto, video e similari) prodotto dall'Associazione e contenente chiari riferimenti alla stessa (emblema, scritte identificative ecc..) è posto sotto copyright, il che significa che l'uso e la divulgazione pubblica (la divulgazione interna è consentita) devono essere precedentemente autorizzati dal Consiglio Direttivo stesso.

La metodologia di richiesta di autorizzazione deve essere, come per l'uso dell'emblema associativo Art. 2.2 del presente regolamento, fatta in maniera scritta al Consiglio Direttivo che autorizzerà o meno la divulgazione pubblica.

I Soci e/o Soci Volontari che divulgheranno materiale multimediale senza debita autorizzazione risponderanno al Consiglio Direttivo così come previsto dal Regolamento Interno e dallo Statuto.

Si sottintende inoltre che gli unici canali di divulgazione consentiti senza richiesta scritta al Consiglio Direttivo sono i canali Social dell'Associazione stessa, posti sotto il controllo diretto del Consiglio Direttivo stesso.

Art. 22 - Divisa Associativa e vestiario

Ai Soci Volontari viene consegnata, nel momento dell'inizio dell'attività di Volontario, la divisa associativa a titolo gratuito. La divisa, contenente l'emblema associativo e il logo A.N.PAS., è considerato un Dispositivo di Protezione Individuale. Proprio per quest'ultimo motivo il Volontario ha l'obbligo oltre che di indossarla in maniera corretta durante l'espletamento dei servizi anche di effettuare la manutenzione ordinaria per garantire la divisa sempre operativa.

Il Socio Volontario che cessa la sua attività di volontariato ha l'obbligo, nel più breve tempo possibile, di riconsegnare all'Associazione tutto il vestiario in suo possesso.

L'Associazione, oltre alla divisa, consegna anche al Socio Volontario, al costo simbolico di € 10,00, le scarpe antinfortunistiche, necessarie per l'espletamento dei servizi.

Il Consiglio Direttivo si riserva la facoltà di valutare l'approvazione e/o il divieto all'uso di eventuali indumenti utilizzati dai Volontari non consegnati dall'Associazione.

Art. 23 - Assemblea Ordinaria (Convocazione e Svolgimento)

L'Assemblea Ordinaria dei Soci viene convocata e si svolge come riportato allo Art. 9 - Titolo III Ordinamento ed Amministrazione dello Statuto Generale Associativo.

Le Associazioni OdV associate alla presente dovranno essere invitate e avranno diritto di voto, potendo esprimere al massimo due voti ciascuna.

Nelle Assemblee ordinarie, per le OdV aderenti, non sono previste deleghe.

Art. 24 - Assemblea Straordinaria Elettiva (Convocazione e Svolgimento)

L'Assemblea Straordinaria Elettiva sarà convocata ad ogni scadenza del mandato delle Cariche Statutarie, cioè ogni 4 anni (termine di decorrenza naturale delle Cariche Statutarie) o eventualmente nel caso in cui vi sia un'interruzione anticipata dello stesso.

Tale convocazione sarà strettamente legata alla funzione elettiva delle nuove cariche sociali qui elencate:

- Consiglio Direttivo;
- Organo di Controllo;
- Collegio dei Probiviri.

La convocazione dell'Assemblea Straordinaria Elettiva si svolgerà in maniera straordinaria, come previsto dall'Art. 20 - Titolo IV Elezioni dello Statuto Generale, pertanto seguirà le regole di convocazione previste dall'Art. 9 - Titolo III Ordinamento ed Amministrazione dello Statuto Generale, senza la necessità di presenza all'Assemblea di un notaio.

Art. 25 - Elezione Collegio dei Probiviri

La Commissione Elettorale, nominata l'anno precedente alla scadenza del mandato naturale o al momento dell'interruzione anticipata del mandato delle Cariche Sociali come previsto all'Art. 20 - Titolo IV Elezioni dello Statuto Generale, proporrà alle pre-assemblee di Sezione la proposta dei componenti del Collegio dei Probiviri, istituito secondo l'Art. 17 - Titolo III Ordinamento ed

Amministrazione dello Statuto Generale, e successivamente ne richiederà l'approvazione all'Assemblea Straordinaria.

Il numero dei componenti dovrà essere di 5 membri di cui 3 effettivi e 2 supplenti.

Il Collegio dei Probiviri dovrà essere composto da Soci e Soci Volontari che non ricoprano nessuna carica istituzionale all'interno dell'Associazione.

I rappresentanti del Collegio rimarranno in carica per la durata del mandato del Consiglio Direttivo e saranno rieleggibili.

Il Collegio dei Probiviri assolverà alle delibere di cui all'Art. 9 del presente Regolamento.

Alla scadenza del mandato non potrà intervenire per nessuna delibera fino alla nuova nomina.

Eventuali contestazioni riguardo lo svolgimento delle elezioni dovranno pervenire alla commissione elettorale.

Art. 26 - Numero componenti del Consiglio Direttivo

Come previsto dall'Art. 12 - Titolo III Ordinamento ed Amministrazione dello Statuto Generale il Consiglio Direttivo può essere composto da un numero minimo di 10 (dieci) ad un massimo di 19 (diciannove) Consiglieri.

Ogni Sezione Distaccata, istituita secondo l'Art. 25 - Titolo VII Sezioni Distaccate dello Statuto Generale ha diritto ad una rappresentanza in Consiglio Direttivo.

Il numero di Consiglieri per Sezione sarà suddiviso a seconda del numero di soci iscritti alla Sezione stessa, così da avere un giusto bilanciamento e una giusta rappresentanza all'interno del Consiglio Direttivo.

Oltre al rappresentante di Sezione che entra di diritto all'interno del Consiglio Direttivo, ogni 600 (seicento) soci la Sezione si vedrà assegnato un Consigliere aggiuntivo, considerando un minimo di 2 rappresentati per Sezione (1 membro di diritto ed 1 membro assegnato per numero Soci).

La Commissione Elettorale, al 31 Dicembre dell'anno precedente alla scadenza del mandato, stilerà il numero di Soci per ogni Sezione Distaccata.

Art. 27 - Consigli di Sezione

I Consigli di Sezione saranno composti da un minimo di 3 componenti eletti ad un massimo di 9.

Per quanto concerne il Consiglio Direttivo potranno accedervi i membri delle Assemblee di Sezione secondo lo schema sotto previsto:

- 5 Rappresentanti - Dovranno esservi presenti almeno 7 eletti su una lista di 9 presentati.
- 4 Rappresentanti - Dovranno esservi presenti almeno 6 eletti su una lista di 8 presentati.
- 3 Rappresentanti - Dovranno esservi presenti almeno 5 eletti su una lista di 7 presentati.
- 2 Rappresentanti - Dovranno esservi presenti almeno 4 eletti su una lista di 6 presentati.

Art. 28 - Dimissione del Consigliere di Consiglio Direttivo e di Sezione

Nell'eventualità che un Consigliere del Consiglio Direttivo o un eletto nella sezione si dimetta, la sezione provvederà alla sostituzione con altro socio eletto potendo integrare la rappresentanza con uno o più fra i primi candidati non eletti.